



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA
VIA ROMA, 29 - 46031 BANOLO SAN VITO (MN)

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

*APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 74
DEL 8-11-04, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.*

Il presente Regolamento entra in vigore il 11 DIC. 2004



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

DIVISIONE TECNICA

INDICE

TITOLO I.....	3
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Tutela delle strade e del suolo pubblico.....	3
Art. 3 - Norme procedurali.....	4
Art. 4 - Obblighi Prima del rilascio.....	5
Art. 5 - Depositi cauzionali.....	5
Art. 6 - Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere.....	5
Art. 7 - Tempi di Esecuzione.....	6
Art. 8 - Mancata esecuzione delle opere.....	7
Art. 9 - Obblighi del Titolare dell'Autorizzazione.....	7
Art. 10 - Responsabilità del Titolare dell'Autorizzazione.....	7
TITOLO II.....	9
Art. 11 - Disfacimento delle pavimentazioni.....	9
Art. 12 - Materiali da impiegare per riempimento scavi e finitura superficiale.....	10
Art. 13 - Certificazioni dei materiali.....	10
Art. 14 - Reinterri dopo la posa dei servizi.....	10
Art. 15 - Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni.....	11
Art. 16 - Ripristino definitivo della pavimentazione.....	12
Art. 17 - Ripristino di marciapiedi.....	13
Art. 18 - Ripristino definitivo delle strade.....	13
Art. 19 - Interventi particolari e conformi alle discariche.....	14
Art. 20 - Manufatti di servizio.....	15
TITOLO III.....	16
Art. 21 - Verifiche e prove di collaudo.....	16
TITOLO IV.....	17
Art. 22 - Garanzie sull'esecuzione dei ripristini.....	17
TITOLO V.....	18
Art. 23 - Violazioni regolamentari.....	18
Art. 24 - Manomissione in assenza di autorizzazione - Sanzione.....	18
TITOLO VI.....	19
Art. 25 - Ultimazione lavori.....	19



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

DIVISIONE TECNICA

TITOLO I


PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

- 1- Il presente Regolamento disciplina il rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario, sia Azienda di pubblici Servizi che singolo privato, che abbia la necessità di intervenire nel suolo comunale per l'installazione, la modifica, l'integrazione, il mantenimento, di sotto servizi e impianti.

Art. 2 - Tutela delle strade e del suolo pubblico

- 1- Il Concessionario dovrà essere in regola con l'osservanza delle normative e dei regolamenti vigenti per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico e del sottosuolo.
- 2- Il Concessionario dovrà altresì essere in regola con l'osservanza delle normative in materia di concessioni urbanistiche. Si prevede che in caso di manomissione di suolo pubblico l'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, dopo versamento di una congrua cauzione, che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell' Ufficio Tecnico Comunale.
- 3- Chiunque esegua lavori nelle strade e nel suolo comunale senza preventiva autorizzazione o concessione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Bagnolo San Vito è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia.
- 4- Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, dovrà tenere nel luogo dei lavori, il relativo atto autorizzativo che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali, tecnici comunali o agli agenti di polizia.



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

DIVISIONE TECNICA

Art. 3 - Norme procedurali

- 1- Il Concessionario che intenda effettuare la manomissione del suolo pubblico (sedi stradali e relative pertinenze, banchine, ecc.) sia per la posa di nuovi impianti, sia per la manutenzione di impianti già esistenti, e/o per interventi che possano interessare la sede stradale, dovrà presentare domanda scritta all' Ufficio Tecnico Comunale, settore Servizio Strade.
- 2- La domanda di autorizzazione per manomissione di suolo pubblico dovrà contenere:
 - il nome del richiedente;
 - l'impresa che realizzerà l'intervento;
 - il nome del Direttore Tecnico dell'impresa responsabile del cantiere;
 - la data proposta di inizio dei lavori;
 - la durata prevista dei lavori;
 - la descrizione dell'intervento e/o dei lavori (lavori di scavo per la posa di sottoservizi o di altre infrastrutture, indicazione delle dimensioni dello scavo e del tracciato proposto con riferimento a precisi capisaldi;
 - l'ingombro massimo dei mezzi che si intendono utilizzare;
 - altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento;
 - la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del transito viario
 - l'originale del versamento della cauzione presso la Tesoreria Comunale

Nel caso di domanda incompleta i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuta integrazione.

- 3- Ogni modifica dei dati riportati nella domanda dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato di posa dei sottoservizi.
- 4- Se ritenuto necessario a richiesta del Concedente, il Concessionario dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione.
- 5- In caso di guasti o altro tipo d'intervento urgente, la domanda dovrà essere effettuata tempestivamente ai settori competenti a mezzo telegramma o fax e comunque almeno 1 ora prima dell'intervento. Solo in casi eccezionali per evitare interruzione di pubblici servizi è ammessa la comunicazione eseguita entro 2 ore dall'intervento.
- 6- Prima di iniziare lavori di manutenzione straordinaria programmata o per la posa di nuovi impianti, il richiedente dovrà dare avviso a tutti gli altri Concessionari del



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

DIVISIONE TECNICA

suolo pubblico e prendere con essi accordi per un opportuno coordinamento affinché non venga recato danno ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti esistenti.

Art. 4 – Obblighi Prima del rilascio

E' fatto obbligo al titolare/richiedente la manomissione di premunirsi, prima del rilascio dell'autorizzazione, del Nulla-Osta degli Enti gestori di servizi di distribuzione di energia elettrica, telefonia, gas-metano, acqua, ecc.

Dovrà inoltre essere ottenuto il Nulla-Osta da parte dell'Ufficio Polizia Municipale ai fini della regolamentazione della viabilità in funzione dell'intervento e dei tempi di esecuzione che saranno comunicati dal richiedente l'autorizzazione.

Art. 5 - Depositi cauzionali

1- A corretta garanzia dei lavori di ripristino pavimentazione il richiedente dovrà prestare deposito cauzionale pari a:

1. € 225 per scavi di lunghezza da 0 a 3 ml.
2. € 300 per scavi di lunghezza da 4 a 6 ml.
3. € 450 per scavi di lunghezza da 7 a 9 ml.
4. € 100 al ml. per scavi oltre i 10 ml.

2 – L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà, di accettare quale garanzia sui lavori di ripristino stradale, una polizza fidejussoria bancaria annuale o determinata di volta in volta, che assicuri in caso di inadempienza da parte del soggetto richiedente il versamento, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di escussione dell'Amministrazione comunale, della somma escussa. L'importo garantito dalla polizza fidejussoria sarà determinato dal Responsabile del Servizio in relazione all'importo complessivo dei lavori che presumibilmente ogni singolo soggetto sosterrà sul territorio comunale. Sono ammesse deroghe alla presentazione della polizza solo in presenza di leggi e normative di settore già emanate o da emanare per gli Enti erogatori di pubblici servizi, restando salva l'applicazione delle sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada, anche nel caso in cui si provveda ad escutere la cauzione.

Art. 6 - Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere

1- Se la manomissione interessa sedimi destinati a verde o banchine in terra battuta o alberate, il Concessionario dovrà prendere preventivi accordi con il Servizio Tecnico Strade.



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

DIVISIONE TECNICA

- 2- Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti vari viabili, dovranno essere specificate tali esigenze nella domanda di cui all'art. 3 comma 1.
- 3- Durante tutta l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta sotto la responsabilità del richiedente a propria cura e spese idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e i necessari ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale, e secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli organi di polizia.
- 4- Gli opportuni segnali che dovranno essere visibili a conveniente distanza dovranno essere mantenuti fino al ripristino della pavimentazione, inoltre si dovrà predisporre una segnaletica idonea alla riapertura della strada al traffico veicolare e pedonale.
- 5- In ogni cantiere, a norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile, il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; in particolare per i lavori relativi a nuove opere o a manutenzioni stradali straordinarie, all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione: lavori eseguiti per conto di, accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società o privato per conto della quale sono eseguiti i lavori, il nome e la qualifica del responsabile tecnico del cantiere e la durata dei lavori.
- 6- I lavori potranno essere controllati dal personale di sorveglianza dell'Amministrazione Comunale senza che questo assuma con ciò responsabilità alcuna.

Art. 7 - Tempi di Esecuzione

I lavori dovranno essere realizzati, previo comunicazione scritta di "INIZIO LAVORI", nel tempo massimo di gg. 30 (trenta), fatto salvo diversa scadenza imposta per particolari opere o periodi; tale diverso termine sarà valutato dall'Ufficio Tecnico Comunale in accordo con altri Uffici interessati.

Le opere oggetto di autorizzazione dovranno essere eseguite in conformità alle prescrizioni tecniche ed operative impartite dall'Ufficio Tecnico.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, nel caso di inosservanza anche parziale delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione e rilevate dagli Uffici preposti al controllo, di intervenire direttamente e in qualsiasi momento nell'esecuzione di ripristini a salvaguardia della pubblica sicurezza, incaricando del lavoro una ditta di sua fiducia addebitando, oltre l'incameramento del deposito



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

DIVISIONE TECNICA

cauzionale prestato, l'eventuale supero di spesa, anche avvalendosi del sistema ingiuntivo, salva e riservata l'azione di danno.

L'autorizzazione ha validità di mesi 12; nel caso che i lavori non venissero iniziati entro tale termine, la medesima è da considerare scaduta.

Art. 8 – Mancata esecuzione delle opere

Qualora i lavori non siano iniziati ed ultimati nei termini di cui al precedente art. 7 dovrà essere presentata istanza diretta ad ottenere una nuova autorizzazione o proroga dell'atto scaduto.

La mancata comunicazione di inizio lavori entro i termini prescritti comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 9 – Obblighi del Titolare dell'Autorizzazione

Il titolare l'autorizzazione è tenuto al rispetto dei seguenti punti:

1. i lavori devono essere indicati con adeguata segnaletica di cantiere come dettato dalle norme del D.Lgs. 30/04/1992, n° 285 "Nuovo Codice della Strada", aggiornato con le modifiche introdotte dal D.M. 20/12/1996, e dal D.P.R. 16/12/1992, n° 495 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada", con le modifiche introdotte dal D.P.R. 16/09/1996, n° 610;
2. - dovranno essere altresì attivate le procedure previste per il rispetto della normativa di cui al D.lgs 626/94 e/o D.lgs 494/96 e successive modifiche e integrazioni;
3. - il traffico stradale non deve essere interrotto durante l'esecuzione dei lavori e dovranno essere mantenuti i passaggi pubblici e privati di qualsiasi genere che verranno interessati dalle opere con l'utilizzo di ponti di servizio, passerelle o piattaforme in genere; in casi del tutto eccezionali per eventuali chiusure temporanee al transito e conseguenti deviazioni, la segnaletica da porre in opera è a totale ed esclusivo carico del soggetto autorizzato alla manomissione.

Art. 10 - Responsabilità del Titolare dell'Autorizzazione

1. Il concessionario rimane l'unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale od a terzi a causa di quanto assentito, rimanendo quindi, esplicitamente stabilito che resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti sollevando il concessionario da eventuali responsabilità di sorta.
2. L'autorizzazione viene accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e si intende fatta a tutto rischio e pericolo del concessionario; il Comune non sarà mai, ne verso di lui,



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

DIVISIONE TECNICA

ne verso altri, in alcun modo responsabile, per qualunque fatto o danno derivabile a chicchessia in dipendenza o per effetto delle opere eseguite con l'obbligo di provvedere, a tutte sue cure e spese, alla manutenzione delle medesime, restando responsabile di tutti i danni che potessero derivare alla strada e alle sue pertinenze; il Comune si ritiene sin d'ora sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente potessero provenire da terzi, intendendosi che quanto in oggetto viene assentito senza pregiudizio dei diritti dei medesimi.

3. L'autorizzazione s'intende pure accordata con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge e le norme regolamentari che possono comunque riguardare quanto é oggetto dell'autorizzazione stessa.
4. Per quanto non previsto o contemplato nel presente Atto si fa riferimento alla normativa locale e nazionale vigente in materia e alle norme del Codice Civile.
5. Per una durata di un anno, dopo la consegna delle aree di cantiere al Comune, il Concessionario sarà altresí ritenuto responsabile dei lavori eseguiti ed obbligato ad ogni intervento che si rendesse necessario durante questo periodo, diversamente sarà ad esso addebitato.



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

DIVISIONE TECNICA

TITOLO II

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 11 - Disfacimento delle pavimentazioni

La manomissione, l'esecuzione e la sistemazione degli scavi dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

- a) Taglio dello strato in conglomerato bituminoso mediante idonei sistemi onde non provocare slabbrature, rotture laterali e per avere il profilo continuo dello scavo.
- b) In alternativa per interventi in luoghi dove la pavimentazione è diversa dallo strato in conglomerato bituminoso si provvederà con idonei mezzi a rimuovere pietre, cordoli e cubetti, etc. lungo una linea ideale più uniforme possibile.
- c) Esecuzione dello scavo a mano o con idonei mezzi meccanici atti ad effettuare una sezione utile e continua il più geometrica possibile, evitando di formare movimenti franosi e di intaccare l'integrità delle opere, pozzetti, tubi, cavi e sotto servizi esistenti.
- d) Nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati non previsti di idonei copricingoli.
- e) Tutto il materiale risultante dagli scavi e non reimpiegabile sarà trasportato alle discariche autorizzate.

Tale onere sarà a carico del Concessionario.

I materiali costituenti le pavimentazioni e le loro fondazioni, se sono reimpiegabili (porfidi, cordonature, pietre, etc.) saranno collocati in prossimità dello scavo, se possibile o comunque custoditi a cura del Concessionario, per il loro riutilizzo.



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

DIVISIONE TECNICA

Art.12 - Materiali da impiegare per riempimento scavi e finitura superficiale

Dovranno essere impiegati i seguenti materiali:
materiale arido selezionato e costipato con idonee attrezzature e/o:

- a) Sabbia 0-2 monogranulare naturale o di frantoio.
Classificazione CNR - UNI 10006 = A3
- b) Ghiaione in natura <Tout - Venant > 0-100
Classificazione CNR - UNI 10006 = Al-a
- c) Misto granulare frantumato stabilizzato 0-40
Classificazione CNR- UNI 10006 = Al-a
- d) Misto granulare frantumato stabilizzato a calce o cemento
Classificazione CRN-UNI 10006 = Al - a
- e) Conglomerato bituminoso per strato di usura 0/12
- f) Conglomerato bituminoso per strato di binder 0/20

Art. 13 - Certificazioni dei materiali

- 1- Qualora il Comune lo richieda prima di iniziare i lavori, il Concessionario dovrà presentare idonea certificazione di qualità e composizione dei materiali che intende impiegare per l'accettazione da parte dei tecnici del Comune (sabbie, ghiaione in natura, stabilizzati, conglomerati bituminosi, etc.)
- 2- Se poi l'Amministrazione Comunale, nel corso dei lavori, ravvisasse l'opportunità di controllare la corrispondenza fra i materiali impiegati e le certificazioni presentate, potrà richiedere analisi di laboratorio con costi a carico del Concessionario.

Art.14 - Reinterri dopo la posa dei servizi

- 1- I reinterri, ad eccezione dello strato corrispondente alla pavimentazione saranno eseguiti nel modo seguente:



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

DIVISIONE TECNICA

- a) Qualora la tecnica di posa lo prescriva, sul fondo dello scavo verrà steso uno strato di sabbia costipata dello spessore medio di cm. 10 in modo che la superficie risulti piana.
Su tale fondo saranno collocate le tubazioni, i cavi, i pezzi speciali etc.
- b) Le tubazioni verranno successivamente rivestite con un adeguato strato di materiale arido tipo misto granulare stabilizzato.
L'Amministrazione potrà eventualmente richiedere l'uso di un ricoprimento specifico per l'eliminazione dei cedimenti verticali e laterali della superficie stradale, con un impasto autolivellante composto di sabbia, cemento tipo 325 in quantità di 50 Kg/mc e addittivanti secondo le indicazioni fornite dei responsabili tecnici del Settore Strade, ad eccezione dei casi in cui l'uso di tale materiale sia vietato da specifiche disposizioni di legge in materia.
Nel caso in cui precise normative tecniche impongano la posa delle canalizzazioni con sabbia, dovrà essere predisposto un opportuno geotessile di contenimento per impedire il rifluimento della sabbia di ricoprimento.
Dovranno essere presi tutti i necessari accorgimenti affinché il ripristino avvenga a regola d'arte con uno spessore attorno alle tubazioni non inferiore a cm. 15, evitando accuratamente la formazione di cavità o vuoti, lo spostamento della canalizzazione dalla direttrice prevista eventualmente ancorandola ove necessario con selle, puntoni, forcelle, etc.
- c) Per il riempimento dello scavo, dovrà essere utilizzato solamente materiale idoneo di nuovo apporto.
Potrà anche essere consentito il riutilizzo di materiale di recupero, ma solo se di materiale già idoneo, e secondo le modalità avanti riportate.
- d) Il materiale, come descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo e steso a strati, compattandolo, con spessore non superiore a cm. 30 con un adeguato inaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con attrezzi idonei (piastre vibranti, rulli o simili).
L'Amministrazione potrà richiedere per particolari condizioni di traffico e per tutti gli scavi trasversali in sede stradale o su pista ciclabile, che l'ultimo strato di almeno cm. 40, sia eseguito con eventuale materiale stabilizzato con l'aggiunta di calce idraulica in ragione di 70 Kg/mc.
- e) Dopo il primo strato dovrà essere inserito un apposito nastro segnaletico colorato indicante il tipo di sottoservizio.

Art. 15 - Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

DIVISIONE TECNICA

- 1- Nel caso di strade bitumate prima della stesa del tappeto definitivo, lo scavo dovrà essere colmato con uno strato superficiale provvisorio di conglomerato bituminoso di granulometria 0/20, di spessore all'incirca di cm. 20, costituito da materiali che offrano un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del transito veicolare.
- 2- Nel caso di pavimentazione di porfido-ciottolo-pietra, prima del ripristino della pavimentazione dovrà essere realizzato un massetto di cemento di spessore di 15 cm con interposta rete elettrosaldata standard.
- 3- Nel caso di pavimentazioni bitumate, il tappetino d'usura definitivo dovrà essere realizzato non prima di **6** mesi dalla sistemazione provvisoria, ai sensi dell'art. 16.
- 4- L'impresa avrà cura di ricaricare lo scavo man mano che, a causa dei successivi assestamenti, si verificassero cali del materiale di riempimento. Tali eventuali ricariche saranno eseguite impiegando idonei materiali come descritto nelle schede, a completa cura e spesa del Concessionario.
- 5- Il Concessionario avrà comunque cura della buona tenuta dei riempimenti eseguiti e del materiale di superficie finché non saranno eseguite le opere di ripristino definitive e sarà comunque responsabile verso l'Ente proprietario della strada e verso gli utenti della medesima sia civilmente che per tutto il periodo previsto all'art. 10 – comma 5.
- 6- Dovrà essere assicurata tutta la necessaria segnaletica fino a quando non si sarà provveduto alla stesa della pavimentazione finale.

Art. 16 - Ripristino definitivo della pavimentazione

- 1- A scavo ultimato e costipato, nella stagione opportuna e comunque dopo **6** mesi dal ripristino provvisorio in modo da consentire l'assestamento definitivo dello scavo, si dovrà procedere alla posa definitiva della pavimentazione secondo le norme di seguito stabilite.
- 2- Oltre alla sede degli scavi, il ripristino del corpo stradale dovrà avvenire anche in corrispondenza della zona attigua, per un metro oltre al margine dello stesso, per conservare la continuità e l'integrità della pavimentazione stradale.
- 3- I lavori di pavimentazione dovranno essere completati entro **8** mesi dalla data di ultimazione del ripristino provvisorio di cui all'art. 15. A conferma dell'ultimazione



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

DIVISIONE TECNICA

definitiva dovrà essere inviata lettera ai Servizi Tecnici Strade di fine lavori, per la conseguente verifica.

- 4- Per le piazze, le banchine pedonali, marciapiedi e per le piste ciclabili (basolati, acciottolati, pietrame, lastre, porfidi, bitumati, masselli in cemento, etc.) il ripristino dovrà uniformarsi al tipo di pavimentazione esistente.

Art.17 - Ripristino di marciapiedi

- 1- Il materiale dovrà essere ricollocato allo stesso livello della pavimentazione circostante e l'intervento dovrà interessare una larghezza di almeno tre volte quella dello scavo e comunque non dovrà essere inferiore a m. 2 per i marciapiedi e a m.2.50 per le piste ciclabili.
- 2- Per i marciapiedi in conglomerato bitumoso, previa demolizione completa di tutto il sedime, dovrà essere eseguito un massetto di sottofondo di circa cm. 10 in calcestruzzo a q.li 2/mc. di cemento tipo 3 -25 con interposta rete elettrosaldata ed una successiva stesa di un tappeto di conglomerato bitumoso 0/4 dello spessore di cm. 2 costipato, per la larghezza pari a quella del marciapiede.
- 3- Qualora il marciapiede avesse una larghezza superiore a m 2 il ripristino verrà definito di volta in volta.
- 4- Nel caso in cui lo scavo venga eseguito ad una distanza inferiore a m 0,50 dal bordo si dovranno rimuovere a riposizionare le cordone su una fondazione in calcestruzzo.

Art. 18 - Ripristino definitivo delle strade

- 1- per le pavimentazioni stradali in conglomerato bitumoso l'intervento di rifinitura verrà effettuato con la stesa di un manto di usura dello spessore, a costipamento avvenuto, di cm 3 di conglomerato bitumoso chiuso con pezzatura compresa tra 0/6 e 0/8 mm.
- 2- Per gli scavi eseguiti lungo la direttrice stradale, salvo diverse indicazioni impartite, per specifici casi, dovranno essere rispettate ciascuna delle seguenti prescrizioni:



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

DIVISIONE TECNICA

- a) Il tappeto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di un metro per parte oltre lo scavo e comunque non inferiore a m 2,50 previa fresatura di pari larghezza e spessore del manto esistente.
 - b) In ogni caso per sezioni stradali di larghezza inferiore o uguale a m 4 dovrà essere ribitumata l'intera larghezza della sezione stradale.
 - c) Per sezioni stradali comprese tra i 4 e i 7 m dovrà essere ribitumata la larghezza di mezza sezione stradale.
- 3- Per gli scavi eseguiti perpendicolarmente all'asse stradale, salvo diverse indicazioni impartire dal Servizio Tecnico Strade al momento del rilascio del parere per l'autorizzazione, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) Un tappeto di usura in conglomerato bitumoso 0/6 – 0/8, steso per una superficie pari a un metro per parte oltre la larghezza dello scavo e comunque non inferiore a m 2,5, previa fresatura di pari lunghezza e spessore del manto.
 - b) Particolare attenzione dovrà essere posta fra il dislivello della pavimentazione esistente e quella del ripristino che non dovrà mai essere superiore a cm 1.
 - c) Qualora i ripristini trasversali distino fra loro una distanza inferiore o pari a m 5 si dovrà provvedere alla stesa del manto stesso anche nel tratto compreso tra i due ripristini successivi degli attraversamenti, anche se preesistenti o appartenenti agli Enti.
 - d) Sulle arterie principali e di grande traffico potrà essere imposta la bitumatura per una larghezza di m 5 per parte rispetto allo scavo originario onde evitare danni provocati alla struttura stradale dai sobbalzi dei mezzi pesanti.
- 4- La pavimentazione in macadam ordinario o in terra battuta mista a ghiaia sarà ripristinata col medesimo materiale utilizzato per riempire gli scavi.

Art. 19 - Interventi particolari e conformi alle discariche

- 1- Ogniqualevolte dovesse essere riaperto un tratto di area stradale, si dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale manomesse in seguito all'esecuzione degli scavi, anche qualora si intervenisse con ricariche successive.
- 2- Il Concessionario dovrà trasportare a proprie spese alle discariche tutti i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dei lavori.



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA


DIVISIONE TECNICA

Art. 20 - Manufatti di servizio

1- Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche in materia, tutti i manufatti, sia realizzati in opera, che prefabbricati, dovranno essere della migliore qualità e costruiti a perfetta regola d'arte, senza screpolature, sbavature e privi di porosità.

In particolare:

- a) Pozzetti: potrà essere autorizzata la posa di pozzetti di raccordo di dimensioni non superiori a m 1.20 di lato e provvisti di chiusino in ghisa per portata di classe D anche se insistenti sul marciapiede.
Per dimensioni superiori dovrà essere richiesta particolare autorizzazione.
Il numero dei manufatti dovrà essere ogni volta il più ridotto possibile e concordato ogni volta con i tecnici.
- b) Armadietti: per tutti gli armadietti, colonnine, ecc da collocarsi sopra il suolo pubblico dovrà essere presentata di volta in volta domanda di autorizzazione e comunque la loro posizione dovrà integrarsi con l'ambiente vicino.



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

DIVISIONE TECNICA

TITOLO IV

GARANZIE E CAUZIONI

Art. 22 - Garanzie sull'esecuzione dei ripristini

- 1- Se a causa di una non perfetta e trascurata esecuzione dei lavori, dovessero presentarsi cedimenti della pavimentazione Il Concessionario dovrà provvedere, di sua iniziativa, e ogni qual volta si renda necessario, a giudizio inequivocabile del Servizio Tecnico Strade del comune o degli agenti di Polizia Municipale, al ripristino della pavimentazione.
- 2- I lavori di rifacimento che presentassero cedimento od irregolarità dovranno essere rifatti, anche più volte, fino al raggiungimento dell'assestamento definitivo.
- 3- Tutti questi lavori saranno a completo carico del Concessionario.
- 4- La verifica definitiva delle opere di ripristino sarà eseguita previa comunicazione di fine lavori definitivi Dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 5- I lavori contestati dovranno essere rifatti dal Concessionario a suo totale carico, fatta salva l'applicazione di sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada.
- 6- La cauzione prestata sarà svincolata dall' Ufficio Tecnico Comunale dopo l'avvenuta verifica del corretto ripristino che comincerà dopo 6 mesi dalla data di protocollo della comunicazione di fine lavori. Dalla data di svincolo della cauzione decorre il termine di un anno di cui all'art. 10 comma 5, in cui il concessionario sarà comunque ritenuto responsabile dei lavori eseguiti e sanzionabile ai sensi del Nuovo Codice della Strada.



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

DIVISIONE TECNICA

TITOLO V

SANZIONI

Art. 23 - Violazioni regolamentari

- 1- Il Concessionario che non rispetta le prescrizioni impartite è tenuto a provvedere al ripristino a regola d'arte dei lavori entro il termine fissato da una diffida emessa dall'Ente proprietario, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada.
- 2- ~~Trascorso tale termine, il personale di vigilanza provvederà all'accertamento dei danni mediante elevazione di apposito verbale di contravvenzione, in particolare se trattasi di pregiudizio dell'incolumità pubblica, si provvederà d'ufficio a realizzare i lavori, mediante procedure di somma urgenza, introitando la somma corrispondente alla spesa sostenuta, attivando il recupero della cauzione versata presso il Tesoriere Comunale, a titolo di garanzia per la corretta esecuzione dei lavori.~~
In caso di polizza fidejussoria bancaria, ossia per lavori di una certa entità, si procederà analogamente attivando il corrispondente importo dei lavori realizzati. La fideiussione bancaria dovrà contenere espressamente la rinuncia all'escussione del debitore principale ed il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta.

Art. 24 - Manomissione in assenza di autorizzazione - Sanzione

Qualora fosse rilevato da parte degli Uffici Comunali preposti al controllo del territorio l'esecuzione di tagli stradali o manomissioni non autorizzate verrà applicata la sanzione pecuniaria di € 100,00, oltre all'obbligo del deposito cauzionale che sarà determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale secondo i casi previsti al precedente art. 5; nel caso di accertamento di opere in contrasto con le prescritte condizioni si applicherà la sanzione pecuniaria di € 50,00, fatto salva la riserva da parte dell'Amministrazione Comunale di richiesta danni.



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

DIVISIONE TECNICA

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Ultimazione lavori

- 1- A lavori ultimati rimane inteso che il Concessionario dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale in assoggettamento alle vigenti disposizioni normative in materia di circolazione stradale.
- 2- Il concessionario è tenuto ad uniformarsi ed adeguarsi agli interventi eseguiti dal Comune che vanno a modificare situazioni preesistenti legate ai servizi (esempio: rialzo dei chiusini in caso di ripresa o di adeguamento del manto stradale, etc.) e provvedervi a perfetta regola d'arte anche con opere conseguenti onde evitare soprattutto pregiudizi per l'incolumità pubblica.
- 3- L'ultimazione dei lavori corrisponde al rifacimento del tappetino stradale, che dovrà essere eseguito non prima di 6 mesi dall'esecuzione del ripristino provvisorio.

DISPOSTA L'AFFISSIONE ALL'ALBO
COMUNALE dal 26-11-04 al 10-12-04
N. 211..... Reg. Albo Com.

Il Funzionario Incaricato

Anna Vecchi



APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE DI SEDI STRADALI E SUOLO PUBBLICO

I^ PUBBLICAZIONE


Approvato con atto di C.C. N. 74 dell'8/11/2004, pubblicato dall' 11/11/2004 al 25/11/2004

2^ PUBBLICAZIONE

Ripubblicato dal 26/11/2004 al 10/12/2004, senza opposizioni.

Entrato in vigore 11/12/2004

Bagnolo San Vito lì, 11/12/2004.


IL SEGRETARIO GENERALE
(DELFINO Dr. Leonardo)